

# L'AVVOCATURA NELL' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

*EaC, Roma 29 – 30 marzo 2017*  
*Celestina Tinelli*

Consiglio Nazionale Forense  
*presso il Ministero della Giustizia*



# AVVOCATI nel CSM e nella CASSAZIONE per MERITI INSIGNI

- In forza dell'art. **104 della Costituzione** gli avvocati possono far parte del Consiglio Superiore della Magistratura.
- In forza dell'art. **106 della costituzione** gli avvocati possono divenire Consiglieri della Corte di Cassazione per meriti insigni.
- Per entrambe le funzioni vi sono le relative leggi di attuazione.

## **Art. 104.**

**La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.**

**Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.**

**Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.**

**Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.**

**Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.**

**I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.**

**Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.**



## Art. 104

- ▶ Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
- ▶ La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
- ▶ **Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.**

# CONSIGLI GIUDIZIARI

## COMMISSIONI FLUSSI

- ▶ Fonte legislativa: Decreto Legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 e successive modificazioni in particolare in seguito alla Legge 111/2007
- ▶ Fonte normativa secondaria: circolari CSM
- ▶ Gli/le avvocati/e vengono nominati dal CNF
- ▶ COMMISSIONI FLUSSI: circolare CSM

- 
- 
- ▶ L'art. 9 D. Lgv. 25/06 stabilisce che gli avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione nel Distretto di competenza possano entrare a far parte dei Consigli Giudiziari per nomina del Consiglio Nazionale Forense "su indicazione dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto".


# Segnalazioni da parte del COA

- L'art. 11, co. 4, lett. f) del D. Lgv. 5 aprile 2006 n 160, consente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui opera il magistrato soggetto a valutazione, di formulare **"segnalazioni di fatti specifici incidenti sulla professionalità del magistrato con particolare riguardo a situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio"** da indirizzare ai Capi degli uffici i quali, a loro volta, avranno cura di trasmetterle, unitamente alle proprie deduzioni ed eventuali considerazioni, al Consiglio Giudiziario che dopo averle acquisite provvederà, alla scadenza del periodo di valutazione quadriennale, ad utilizzarle per la redazione del parere ex art. 15 co. 1 lett. b) D. Lgv. 25/06 da trasmettere al CSM.


# Osservazioni da parte del Presidente COA

- L'art. 13, co. 3 D. Lgv. 5 aprile 2006 n. 160, inoltre, consente al Consiglio Giudiziario di richiedere al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati delle "osservazioni", supportate da elementi di fatto, da utilizzare nel giudizio di idoneità del magistrato richiesto dalla legge **per il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa.**





Questa normativa, nel perseguire l'intento di mutare, in parte, il volto della magistratura, cambia quello dell'avvocatura la quale, attraverso lo svolgimento dell'ulteriore ruolo istituzionale che le è stato assegnato, diviene più responsabilizzata ed autorevole.



Questa osmosi dell'esperienza professionale fra i distinti ruoli svolti contemporaneamente (difensore e facente parte del governo autonomo della magistratura) che assume lo stesso avvocato è prevista e voluta dalla legge ed è, anzi, la ragione che ha indotto il legislatore a prevedere un apporto diretto dell'avvocatura all'operato dei Consigli Giudiziari.

**La “segnalazione”** di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006 “diritto-dovere” dei Consigli dell’Ordine, per essere efficace necessita che

**1) i Consigli dell’Ordine territorialmente competenti vengano tempestivamente avvertiti delle valutazioni di professionalità in calendario;**


**2) i Consigli Giudiziari esercitino stabilmente la facoltà di assunzione di informazioni sui fatti specifici segnalati dai Consigli dell’Ordine di cui al quinto comma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006;**

**3) quanto al passaggio di funzioni, i Presidenti delle Corti d’Appello ed i Procuratori Generali adottino stabilmente la prassi di acquisire le osservazioni del Presidente del Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 13, terzo comma, del D.Lgs. n. 160/2006”.**


## **NUOVA CIRCOLARE TABELLE TRIENNIO 2017 - 2019**

Le tabelle delineano l'organigramma degli uffici giudicanti, la loro ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei singoli magistrati e i criteri di assegnazione degli affari giudiziari.

Stabiliscono le linee informatrici dell'attività di organizzazione e ne consentono il controllo, così assicurando l'effettiva precostituzione del giudice naturale, come stabilito dall'art. 25 Costituzione, nonché l'attuazione dei valori di indipendenza interna, di inamovibilità ed imparzialità del giudice.



La proposta tabellare si compone del documento organizzativo generale (Dog) e del progetto tabellare.




Il documento organizzativo generale è il testo con cui vengono chiarite le ragioni delle scelte organizzative.

► Il documento organizzativo generale è predisposto partendo dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, come risultanti dai dati statistici allegati, adeguatamente scomposti sul piano quantitativo e qualitativo per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio, con indicazione delle cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore o sezione.

► Con la redazione del documento organizzativo generale, il capo dell'ufficio assume l'impegno di realizzarne gli obiettivi.

# Partecipazione e nuovo ruolo dell'Avvocatura

la nuova circolare, al fine di promuovere **una comune cultura della giurisdizione sui temi dell'organizzazione giudiziaria** (art. 1, comma 1, del protocollo Csm Cnf), ridefinisce, a seguito dell'audizione dei rappresentanti del Cnf in Commissione, il contributo della classe forense all'elaborazione del progetto tabellare secondo le seguenti modalità:



la richiesta di acquisizione, anche mediante apposita riunione, dei contributi eventualmente offerti dal **Presidente del Consiglio dell'Ordine** sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio, **dopo avergli fornito, con congruo anticipo, tutti gli elementi di analisi contenuti nel Dog** (art. 13, co. 1, lett. b.);




- la comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine da parte del Presidente della Corte d'Appello della proposta tabellare (art. 18);
- la comunicazione della tabella approvata al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare. (art. 27, co. 2.);
- la comunicazione delle proposte di modifica tabellare al Presidente del Consiglio dell'Ordine della sede interessata dalla procedura tabellare ove esse incidano sul numero delle sezioni o dei suoi componenti e sull'attribuzione delle materie alle singole sezioni;
- la partecipazione necessaria degli avvocati sull'attività della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario, essendo stata implementata in tal senso la sua composizione.



## **Consigli Giudiziari, Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari**

gli avvocati consiglieri giudiziari hanno la completa parità di voto rispetto alla componente della magistratura togata.



**E' evidente l'importanza dei componenti dell'Avvocatura all'interno dei Consigli Giudiziari nonchè dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati chiamati ad esprimere pareri in relazione alle nomine ma anche liberi di interloquire con i Capi degli Uffici Giudiziari e con i Consigli Giudiziari quali referenti istituzionali indubbiamente ritenuti autorevoli dal sistema e dalla Magistratura Ordinaria.**



# CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CASSAZIONE

- ▶ Fonte legislativa: Decreto Legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 in particolare in seguito alla Legge 111/2007
- ▶ Fonte normativa secondaria: circolari CSM
- ▶ Fra i componenti il Presidente del CCNF e un avvocato nominato da CNF

# COMMISSIONE TECNICA del CSM PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' SCIENTIFICA E DI ANALISI DELLE NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERI DI CASSAZIONE

- Fonte normativa : Legge 111/2007 art. 12 comma 13
- Fonte normativa secondaria: circolare CSM
- Fra i 5 componenti un avvocato nominato da CNF

**VALUTAZIONE PROFESSIONALITA' MAGISTRATI-  
PARERE IDONEITA' FUNZIONI DIRETTIVE- CONFERME  
SVOLGIMENTO FUNZIONI DIRETTIVE DECORSO PRIMO  
QUADRIENNIO**

Consiglio Ordine Avvocati può  
effettuare segnalazioni per fatti  
specifici (art. 11 L. 111/2007)

# INCOMPATIBILITA' DI SEDE PER RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITA' DEI MAGISTRATI CON AVVOCATI

► Fonti normative: RD n.12 del 1941 e circolare CSM che coinvolge l'Ordine degli Avvocati per esprimere parere all'interno del procedimento di verifica della posizione dei magistrati che denunciano la eventuale ricorrenza di incompatibilità.

## COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA' PRESSO CONSIGLI GIUDIZIARI

- Fonte normativa: risoluzione CSM
- prevede la presenza di una donna avvocato, designata dal C.P.O. presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo del Distretto, ovvero - in mancanza del C.P.O. - dal medesimo Consiglio dell'Ordine affinché sia garantita, pur nella salvaguardia delle esigenze della conciliazione, la ricerca delle migliori soluzioni ai problemi, (condivisi dall'avvocatura e dalla magistratura), di organizzazione ed efficienza degli Uffici Giudiziari



# RETE DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA' NELLE PROFESSIONI LEGALI

- Fonte normativa: delibera CSM
- Della Rete fa parte anche il CPO del CNF e del comitato direttivo della Rete fanno parte quattro avvocate.



## INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO

- Fonte normativa: RD n.12 del 1941 art. 86 e risoluzioni CSM,
- Prevedono l'intervento di rappresentanti dell'avvocatura istituzionale



# CONCORSO ACCESSO MAGISTRATURA ORDINARIA

- ▶ Fonte normativa: Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, modificato dalla Legge 111/2007.
- ▶ Fra i requisiti per l'ammissione al concorso: essere avvocati iscritti all'Albo non incorsi in sanzioni disciplinari o l'aver conseguito diploma presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali (cd Scuole Bassanini nelle quali pure è prevista la presenza dell'avvocatura nei Comitati Direttivi).